



TRIBUNALE DI FERMO

Il Giudice, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in data 3 agosto 2017;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.

OSSERVA

la signora **PERTICARINI STELLA (CF. PRTSLL81H46G920X)**, nata a Porto San Giorgio il 6 giugno 1981 e residente a Petritoli alla Via Roma n. 48 presenta ricorso per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato agli artt. 10 e 11 della L.3/2012.

I debiti assunti risultano i seguenti:

- Nei confronti degli istituti di credito per finanziamento ipotecario BANCA DELLE MARCHE SPA per euro 17.974,94 e rate mensili di 142,00 euro, finanziamento chirografario BANCA POPOLARE DI ANCONA per euro 23.134,46 con rata mensile di € 623,00 circa;
- Debiti nei confronti di EQUITALIA con piani di rateazione pattuita per complessivi euro 76.400,90

Il piano prevede:

- Soddissfacimento dei bisogni quotidiani
- pagamento integrale dei debiti in prededuzione;
- pagamento del debito tributario con rateazione e proposta di accesso al condono 2019;
- pagamento integrale del debito nei confronti degli istituti di credito con richiesta di sospensione per 1 anno e rateazione fino a 10 anni;

Quanto ai tempi, il piano prevede la soddisfazione dei crediti nelle percentuali fissate nel termine di 10 anni.

Il nucleo familiare è composto da due persone, la ricorrente e il di lei marito assunto con contratto parziale a tempo indeterminato (stipendio mensile di euro 750 circa) e le spese vengono quantificate in euro 800,00 mensili.

I beni di cui la ricorrente risulta titolare sono:

- proprietà esclusiva di bene immobile in Petritoli al foglio 26 part 260 sub. 4
- proprietà per diritti di $\frac{1}{2}$ su bene immobile comune di Petritoli foglio 26 part. 260 subb. 1-2 e part. 137 sub. 1



- bene mobile registrato FORD FIESTA TG EF696GR anno 2011

Con decreto del 7 gennaio 2019 questo Giudice delegato concedeva termine di giorni 15 all'istante per integrazioni nei termini che seguono:

- considerato che nell'accordo difetta ogni previsione di accollo delle spese di procedura, attesa la necessaria pubblicazione del decreto di ammissione e decreto di omologa;
- considerato che, con riferimento ai debiti assunti come garante, non vengono allegati i contratti e se trattasi di garanzia a prima richiesta ovvero se sia stato già previamente escusso il debitore principale;
- considerato che, con riguardo al debito nei confronti dell'Erario, il pagamento delle rate non può comportare la violazione del principio dell'ordine dei privilegi appare necessario raccordare la dilazione di pagamento dei finanziamenti con quella nei confronti dell'Erario;
- considerato ancora che, con riferimento ai bisogni della famiglia, la presenza di una seconda entrata mensile per nucleo di n. 2 persone vede la necessità di ridurre la somma da accantonare per esse da parte della PERTICARINI STELLA.

Nel termine concesso la istante provvedeva a:

- chiarire che oltre alle firme per garanzia relative a mutui o prestiti intestati risulta esistere ulteriore rapporto di finanziamento della quale la Peticarini è garante con residuo in conto capitale di euro 4.339,30;
- appostare quali spese di procedura ulteriori euro 800,00;
- definire l'ammontare del debito nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per effetto dello stralcio Legge di Bilancio 2019 di complessivi euro 51.074,15;

Provvedeva a modificare i tempi di soddisfazione dei creditori e la proposta come segue:

PROPOSTA MODIFICATA

- pagamento dei prededucibili quantificati in euro 4.300,00 complessivi;
- pagamento dei privilegiati a scadenze (mutuo UBI SPA) per 16.925,86 + interessi;
- pagamento debito ERARIO secondo definizione agevolata per euro 51.074,15 in 7 anni;
- pagamento chirografari per 18.219,86 con sospensione di 2 anni e pagamento entro i successivi 9 anni
- accantonamento di euro 850,00 per spese e bisogni familiari;

PIANO

- pagamento ai creditori secondo le seguenti scadenze:
 - prededucibili entro 12 mesi dalla omologazione
 - privilegiati nei termini pattizi e comunque concordati (per debiti AGENTE DELLE RISCOSSIONE)
 - chirografari nei termini di 9 anni dopo sospensione di 2 anni

Il tutto destinando il proprio stipendio nella misura di euro 1000,00 mensili con residuale possibilità di liquidazione del bene in quota in ipotesi del venir meno della propria fonte di reddito

All'esito della verifica del piano permanevano alcune criticità da chiarire e in particolare:

1. pagamento dei prededucibili entro 12 mesi sembrava accavallarsi con pagamento dei privilegiati mentre doveva garantirsi il rispetto dell'ordine dei privilegi;



2. reddito della madre della istante, come dichiarato all'interno dei allegati alla integrazione, è pari ad euro 500,00. Atteso che, come dichiarato, la signora CICCOLA TIZIANA convive con la PERTICARINI il reddito deve considerarsi confluire in quello del nucleo e pertanto la quota mensile da accantonare può subire una riduzione.
- Nel termine concesso la ricorrente aggiornava la proposta prevedendo il pagamento dei prededucibili nei primi mesi di esecuzione dell'accordo utilizzando liquidità aggiuntiva pari ad euro 2000,00 garantita con la sospensione dei pagamenti.
 - Quanto alla determinazione della quota da riservare a garanzia dei creditori la ricorrente riferiva di non vivere insieme alla CICCOLA TIZIANA vivendo quest'ultima in piccolo appartamento di proprietà del figlio concesso in comodato d'uso gratuito. La ricorrente dichiara di versare già 102,65 euro mensili per finanziamento concesso alla madre della quale risulta garante.
 - Dopo il deposito della proposta di accordo ha proposto la definizione agevolata alla Agenzia delle Entrate riscossione ottenendo come totale dovuto euro 51.074,15.

La proposta di accordo come modificata prevede:

- pagamento dei creditori prededucibili nella misura del 100% per euro 4.300,00;
- pagamento debito erariale per euro 51.074,15 per definizione agevolata e pagamenti fino al 2026;
- bollo auto in 7 anni dal 2020
- mutuo ipotecario sospeso per 1 anno scadenza 2029;
- mutuo chirografario sospeso per 2 anni fino al 2030;
- accantonamento di euro 850,00 mensili per esigenze familiari a fronte di entrate per euro 1.850,00;

Il tutto destinando ai creditori euro 1000,00 mensili a copertura delle esposizioni secondo le modalità che precedono.

Nell'ultima formulazione si prevede il pagamento del debito ipotecario con scadenza 2029 contestualmente al pagamento del debito chirografario. In ipotesi del venir meno della garanzia primaria (emolumenti derivanti da rapporto di lavoro alle dipendenze di SPLENDEnte SOC. COOP. la ricorrente si rende disponibile a mettere a disposizione solo il bene immobile del quale è titolare per la quota di ½ con fratello PERTICARINI ALESSANDRO in Comune di Petritoli al figlio 26 part 260 subb. 1e 2 cat C1 e part. 137 sub. 1 cat C/3 ferma restando la garanzia ipotecaria in favore di BANCA UBI SPA su bene immobile di proprietà esclusiva.

La proposta di accordo da parte dei creditori comporta anche la accettazione dei termini di dilazione sospensione dei pagamenti come proposti dalla ricorrente.

- Fattori positivi

Sempre l'OCC evidenzia la possibilità che l'istante acceda al beneficio della definizione agevolata delle cartelle esattoriali con conseguente riduzione della propria esposizione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate.

- Completezza della documentazione



Il professionista conclude attestando la veridicità dei dati contenuti nella proposta e la fattibilità dell'accordo

Quanto al bene immobile oggetto di ipoteca da parte della BANCA DELLE MARCHE non viene attestata la convenienza dell'accordo rispetto alla liquidazione del bene ma viene garantito il pagamento del 100% del debito.

Resta inteso che il creditore ipotecario dovrà accettare anche la sospensione dei pagamenti prospettata dalla ricorrente.

- Durata

In assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale).

Orbene sul punto, si fronteggiano allo stato due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della legge 3/2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie.

Più in particolare, il primo orientamento ha ritenuto di ammettere piani del consumatore con dilazioni lunghissime, anche di 20, 25 o 30 anni (Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016) ovvero di 18 anni (Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015) o di 10 anni (Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017). I parametri presi in considerazione da tale impostazione sono stati quelli per la rateazione nelle imposte erariali (di 72 o 120 rate) e per l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6). In particolare, nei casi affrontati, i debitori risultavano proprietari di immobili, destinati a casa familiare e non inseriti nel piano del consumatore tra i beni da mettere a disposizione dei creditori, ritenendo di salvaguardare le esigenze abitative degli interessati e perseguendo, così, quel fine sociale cui la L. 3/2012 tende. Inoltre, in tali pronunce si è rilevato che la stagnazione del mercato immobiliare, le difficoltà di conseguire prezzi di vendita congrui in tempi accettabili e, non ultima, la considerazione che le risorse dei debitori sarebbero state penalizzate dall'esigenza di affittare un'abitazione con evidente decremento di quelle disponibili per i creditori, inducono a ritenere non utilmente praticabile l'alternativa liquidatoria.

Il secondo orientamento ha invece negato l'ammissibilità del piano nei casi di termini di pagamento per 8 anni (Trib. Pistoia decreto 28.2.2014), per 12 anni (Tribunale di Ravenna, decreto 10.3.2017, per 15 anni (Tribunale di Monza, decreto 2.4. 2014), per 40 anni (Tribunale di Pisa, decreto 05.7.2017). Alcuni



Tribunali si sono determinati ad ammettere le procedure ponendo un tempo massimo di ora 3 ora 5 (Tribunale di Rovigo 13.12.2016; Tribunale di Milano 27.11.16) ora 7 anni, prendendo a parametro di riferimento le indicazioni della Cassazione (8468/2012) o dall'art 2 comma 2 bis della l. n. 89/2001 (Legge Pinto) che garantisce una ragionevole durata dello strumento che qualifica come tale quella massima di sei anni per le procedura concorsuali. Ed è possibile che tale parametro possa essere riferito anche alla procedura di sovraindebitamento che è procedura concorsuale anche per espresso riconoscimento legislativo (art. 6, c. 1).

Ritiene tuttavia questo giudice che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della legge 3/2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance"; e dall'altro solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Premessa la valida qualificazione del ricorso quale accordo del debitore in ragione della natura dei crediti assunti;

vista la graduazione dei crediti e il rispetto delle previsioni di legge;

ritenuto che la proposta così come formulata debba ritenersi completa e quindi ammissibile nei termini di cui sopra e di doversi fissare l'udienza prescritta dall'articolo 10 della legge 3/2012 in quanto la norma impone darsi luogo al contraddittorio con tutti i creditori, cui va comunicata, oltre la data dell'udienza fissata, anche la documentazione prescritta al fine di prendere conoscenza integrale della proposta.

visto l'articolo 10 della legge 3/2012

DISPONE

fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi, di acquisire titoli di prelazione se non concordati sul patrimonio del debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi dalla emissione del presente decreto e fino alla definitività del decreto di omologazione

DISPONE

che il debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi, per il tramite del suo legale ovvero dell'OCC nominato, depositi in cancelleria entro le date:

del 20 marzo 2019;

del 20 aprile 2019;

una breve relazione sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio.



A tal riguardo deve segnalarsi che non possono essere compiuti atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione di questo Giudice Delegato e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

P.Q.M.

Fissa ai sensi dell'articolo 10 della legge 3/2012 l'udienza del **7 MAGGIO 2019 ore 13:00**.

Manda al ricorrente per la convocazione di tutti i creditori davanti al G.D. mediante strumento idoneo a verificarne la ricezione.

L'adunanza avrà luogo nella stanza n. 2 posta al piano primo del Palazzo di Giustizia.

Fissa il termine del **20 marzo 2019** per la comunicazione del medesimo unitamente alla proposta a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, avviso contenente l'avvertimento dei provvedimenti che potranno essere adottati nel corso dell'udienza fissata, così come specificato in parte motiva a cura del ricorrente;

Ordina che il presente decreto unitamente alla proposta venga pubblicato nel registro delle imprese e sul sito astalegale.net e per il tramite del gestore della pubblicità anche sul sito del Tribunale di Fermo e venga trascritto nei pubblici registri in presenza di beni immobili assoggettati alla proposta.

Così deciso in Fermo, 7 marzo 2019

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

